

prospettive della professione

Anno XVIII – n.11–12 - ORGANO DELL'UNIONE SINDACATI PROFESSIONISTI PUBBLICO-PRIVATO IMPIEGO – U.S.P.P.I. *Nov. – Dic. 2007*

VIA GRAMSCI, 34 - 00197 ROMA - TEL. (06)780.49.09 Fax (06) 7806288 - Autorizzazione n. 276/86 del 21/7/86 del Tribunale di Roma - Pubblicazione. Mensile

"Poste Italiane S.p.A. Spediz. in Abb. Post. – D.L. 353/2003 (conv. il L- 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 2 – DCB – ROMA."

2007 - IMPORTANTI AVVENIMENTI DI STRATEGIA ORGANIZZATIVA

Pubblichiamo il seguito dello sviluppo del tema svolto in occasione del **XV CONVEGNO NAZIONALE DELL'UNIONE SINDACATI PROFESSIONISTI PUBBLICO-PRIVATO IMPIEGO (USPPI) - Incontro di studio dei Dirigenti Sindacali dell'U.S.P.P.I., tenutosi in Roma il 27 ottobre 2007, presso la 43° Settimana della Vita Collettiva - Centro Congressi Nuova Fiera di Roma, ed avente titolo:**

"I professionisti: indispensabile apporto e garanzia di competenze, valori, etica, deontologia"

RELAZIONE INTRODUTTIVA

1. Il contesto socio-economico e politico

Nel corso degli ultimi due decenni sono avvenute vaste, profonde e numerose trasformazioni del quadro sociale, economico e politico: l'evoluzione del contesto socio-economico, la globalizzazione dei mercati, l'integrazione europea, i cambiamenti nel mercato del lavoro, la riforma universitaria, dei corsi di laurea, degli ordinamenti professionali, la devoluzione di funzioni dallo Stato alle Regioni, la progressiva retrocessione dello Stato dalle attività di gestione, con la necessaria, ma tuttora insufficiente, valorizzazione ed estensione delle funzioni di pianificazione, programmazione e controllo, la progressiva attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale Stato-privato, peraltro spesso in maniera irrazionale creando situazioni di conflitto di interesse tra controllore e controllato.

Trasformazioni spesso tumultuose, contraddittorie e disordinate, talora spontanee e non governate.

La finanza ha surclassato l'economia, e la politica; in altri termini, l'economia di carta ha spodestato l'economia della produzione e si è manifestata insofferente alle regole ed al governo della politica.

La globalizzazione dei mercati finanziari, selvaggia per la mancanza di un governo globale dell'economia, insieme al diffuso impiego delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, comportando la possibilità di una rapidità in tempo reale (*on line*) di spostamento di ingenti masse finanziarie e nella totale assenza di controlli, ha prodotto e produce gravi crisi ricorrenti di interi paesi, oltre che di grandi organizzazioni produttive di beni e di servizi, crisi borsistiche, con tosatura periodica dei piccoli risparmi a favore del grande capitale.

La caduta delle ideologie è stata seguita dalla caduta dei valori etici e dalla svalutazione dei principi morali.

Si sono affermati il culto dell'impresa, il mito dell'imprenditorialità, la religione del profitto.

Il valore concreto, ma effimero al fine, del denaro ha soppiantato ogni valore etico ed ogni principio morale, divenendo al tempo spesso fine e mezzo di affermazione dell'ego individuale, ipertrofizzato dalle sollecitazioni del consumismo.

Questo tumultuoso e disordinato sviluppo, insofferente alle regole ed ai controlli, portatore di interessi particolari e di istanze individuali a detrimento degli interessi della collettività, ha condotto alla diffusione dell'affarismo e della corruzione.

Nell'epoca della globalizzazione si è così affermando un individualismo anarcoide, un localismo d'orizzonte e di cultura provinciali.

L'individualismo, per altro verso, e la competizione di mercato e di accesso al lavoro e nel lavoro, generano solitudine, insicurezza e senso di vulnerabilità, di spaesamento e di solitudine.

E' enormemente cresciuto il distacco tra paese e classe politica, peraltro in generale inadeguata, incolta ed incapace, ma arrogante, che, sempre più autoreferenziale e autocratica, si è andata configurando in una vera e propria casta, orientata agli interessi propri, dei propri vassalli, dei propri sodali e dei propri clienti grandi elettori, insofferente al giudizio ed al controllo democratico, ai principi etici e morali, ai controlli di legalità, e tesa in sostanza esclusivamente alla gestione del potere, delle risorse, degli affari.

La politica si è così mostrata incapace o disinteressata a governare, o forse interessata a non governare, sistemi e processi complessi e la globalizzazione economica e dei mercati; inetta o inadeguata ad affrontare e risolvere i problemi strutturali e complessi di una società sempre più complessa.

Impresentabile è anche la classe imprenditoriale e manageriale, adusa al periodico sostegno degli aiuti di Stato, ad una gestione sovvenzionata, in via diretta o indiretta, dalle pubbliche finanze, ed incapace di affrancarsi dalla politica e di affrontare la competizione globale.

L'affarismo politico ha quindi consentito sempre più ampi spazi alla finanza malavitosa, truffaldina, e di rapina.

Le privatizzazioni di imprese produttive e di aziende di servizi, e le cartolarizzazioni del patrimonio pubblico si sono rivelate un grande affare per gli "amici degli amici" ed un disastro finanziario per lo Stato.

Le pseudo-privatizzazioni di imprese di servizi pubblici, soprattutto locali, poi, sono state finalizzate ad aggirare leggi e normative di governo e controllo delle pubbliche amministrazioni, in particolare la legislazione dei lavori pubblici e delle pubbliche forniture, la normativa sulle assunzioni esclusivamente per concorso pubblico - per poter assumere i clienti di partito a chiamata, perfino per telefono indifferentemente dalle loro capacità, cultura e professionalità, considerate anzi tutte caratteristiche negative - e il sistema contrattualistico pubblico - per poter assegnare ad *libitum* ai clienti e *boiardi* politici immeritati assegni e prebende - conseguendo per tal via non miglioramenti di efficienza e di efficacia, ma enorme aumento di costi per la collettività, servizi sempre più scadenti e situazioni finanziarie fallimentari, continuamente alimentate e ripianate dalla pubblica finanza.

A motivare l'assunzione di precari al posto di vincitori di concorso, viene perfino teorizzato, da politici e parlamentari non di secondo piano, che i concorsi pubblici nella pubblica amministrazione sono "guidati": da chi semmai se non da loro stessi? e la "chiamata", per giunta non pubblicizzata, anche telefonica e senza la previa presentazione di "curri-

culum", con numero di posti stabilito per quote assegnate ai vari partiti invece com'è? Sta di fatto che nella pubblica amministrazione vengono assunti 200.000 precari, mentre 70.000 vincitori di concorsi restano a casa!

La corruzione dilagante e diffusa, infine, caratterizza un quadro deprimente e senza speranza, molto simile a quello di *tangentopoli*, se non peggiore.

Il decentramento amministrativo e la devoluzione di potestà legislative e gestionali alle Regioni, e a caduta agli altri enti locali, ha prodotto non già il decantato miglioramento ed efficientamento dell'apparato pubblico, bensì la proliferazione di centri decisionali e di spesa, con un incommensurabile incremento di questa, ad ognuno dei numerosi livelli amministrativi e politici, per di più con un notevole decadimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione politico-amministrativa.

Bastano due esempi a delinearne un'idea: sono un esercito di oltre 300.000 gli individui politici e gli amministratori pubblici stipendiati lautamente dalle pubbliche finanze; il deficit finanziario della sanità negli anni dal 2003 al 2005 è stato di 36,5 miliardi di euro, di cui 9,5 soltanto nella regione Lazio, e chi ha la disgrazia di doverne utilizzare i servizi ben ne ha sperimentato il livello di efficienza e di efficacia.

In breve, la politica ha raggiunto il massimo della disistima, se non del disprezzo, nella pubblica opinione italiana: non la destra o la sinistra, ma la politica nel suo complesso.

La società civile è degradata ad un marmellata indistinta, priva di principi di struttura sociale, di convinzioni radicate. I blocchi sociali si sono dissolti, e la scomparsa delle ideologie e dei valori ha dato campo libero alle *lobbies*, alle corporazioni - quelle vere, non quelle pretese, "fasulle", dei professionisti e del sistema ordinistico - alle clientele, che hanno trasformato le masse in folla anonima che chiede di uscire, anche per un solo momento, dal pozzo nero dell'anonimato.

Insomma l'Italia, con il più alto debito pubblico d'Europa, con un PIL *pro capite* presto superato da quello della Spagna, si avvia a diventare il fanalino di coda dell'Europa dei dodici, un paese in via di sottosviluppo.

2. La "strategia di Lisbona" e l'economia della "conoscenza"

Le professioni intellettuali e i professionisti nella U.E. e in Italia

L'apertura delle frontiere finanziarie e commerciali ha comportato l'irrompere sul mercato globale dei paesi emergenti, in particolare della Cina, dell'India e dei paesi del Sud Est asiatico. I sistemi socio-economico-produttivi dei paesi evoluti non possono misurarsi con i sistemi emergenti sul piano del costo del lavoro, ed hanno pertanto la necessità di operare una *break-through* ed un salto di qualità nelle strategie di sviluppo e nei livelli di competizione, elevando il confronto competitivo al piano dell'alto valore aggiunto e della qualità dei servizi, dell'organizzazione del lavoro e dell'impiego intensivo delle tecnologie attuali, il cui uso peraltro è ormai alla portata di tutti, dell'innovazione tecnologica ed organizzativa, di processo e di prodotto.

Il Consiglio Europeo straordinario, tenutosi a Lisbona nel marzo 2000, ha definito un obiettivo strategico decennale con una strategia per attuarlo, la cosiddetta "strategia di Lisbona".

L'obiettivo della strategia di Lisbona è molto ambizioso e si propone, in dieci anni, di far divenire l'Europa "l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale".

L'insuccesso registrato a consuntivo dei primi cinque anni, ha indotto gli Stati membri dell'EU ad avviarsi verso un accordo per la revisione ed il rilancio della strategia di Lisbona. Il 2 febbraio 2005 la Commissione ha proposto di rilanciare la strategia di Lisbona incentrando le iniziative dell'UE su due obiettivi principali: conseguire una crescita più significativa e più duratura, un numero maggiore di posti di lavoro di migliore qualità; le istituzioni dell'UE hanno messo in moto un meccanismo per rilanciare e riorientare l'azione concreta della strategia, con il pieno appoggio del Consiglio di marzo, del Parlamento Europeo e delle parti sociali.

Tutto questo implica la necessità di una sempre più alta e diffusa professionalizzazione, di una sempre più spinta specializzazione del lavoro, la trasformazione delle organizzazioni produttive in "learn organizations", in breve un salto di qualità, cioè, dall'economia tradizionale industriale a quella che è definibile "economia della conoscenza". Ne consegue, quindi, nella sfida competitiva, la valenza dei "knowledge workers", che costituiscono un importante, se non il principale, fattore critico di successo.

Secondo previsioni della Confindustria essi costituiranno, nei prossimi anni, il 30% della forza lavoro.

Si verifica, dunque, l'emergere di una nuova macro-categoria di lavoratori, degli "operatori della conoscenza" in un contesto che si evolve rapidamente verso l'economia e la società della conoscenza.

Tra questi, peculiare, caratterizzata e definita è la categoria dei professionisti i quali, nell'esercizio della propria attività, operano nella configurazione giuridica del mandato d'opera professionale a prescindere da qualsiasi regime rapportuale, che è un "posteriorius" rispetto alla capacità negoziale ("anteriorius"); la loro professione è individuata, regolata e riservata giuridicamente dagli ordinamenti professionali; essi sono organizzati in ordini e collegi professionali.

Le altre categorie di "operatori della conoscenza", invece, non sono dotate di capacità

giuridica e negoziale, non esercitando attività riservate o protette, e non hanno una identità specifica; molte si organizzano secondo settori specialistici di attività in associazioni "libere", in quanto non riconosciute, non regolamentate e non riservate.

I professionisti e i ricercatori sono dunque i principali detentori ed operatori della conoscenza, che possono consentire all'Italia di attuare la strategia di Lisbona, di operare il salto di qualità necessario a riportarla tra i paesi leader d'Europa.

Riguardo alle professioni intellettuali, le funzioni di pubblico interesse attribuite all'esercizio dell'attività professionale sono riaffermate non solo dalla copiosa e costante giurisprudenza italiana; anche la Corte di Giustizia europea è chiara e costante su questo principio, come, ad esempio, con la sentenza C-79/01, nella quale riconferma un principio fondamentale: l'attività professionale intellettuale è strumento principe per la tutela degli interessi generali che giustificano le limitazioni alle regole fondamentali del Trattato europeo, come la libertà di stabilimento.

L'U.E. ha inoltre emanato due direttive, vigenti quindi anche in Italia, che affermano regole caratterizzanti la specificità delle professioni intellettuali e delle loro organizzazioni, nel nuovo tempo dell'economia della conoscenza.

Il corpo legislativo dello Stato Italiano ha sempre riconosciuto all'esercizio dell'attività professionale le funzioni di garanzia e di tutela del pubblico interesse

Nella P.A. e nelle aziende la necessità di identificare gli interessi e i valori specialistici dei professionisti dipendenti iscritti agli albi, garantendo loro uno "status" professionale inquadrate nel ruolo professionale autonomo, è stata ripetutamente riconosciuta dal Parlamento, sin dalla IX legislatura, con la presentazione alla Camera dei Deputati, anche nelle successive legislature, di più disegni e proposte di legge sul Ruolo Unico Professionale.

Il rapporto del "Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione", presieduto dal prof. Sabino Cassese, presentato alla Camera dei Deputati il 23 ottobre 1996 invitava il Parlamento, tra l'altro, a rafforzare i corpi tecnici, considerato che una delle ragioni principali della corruzione è la debolezza delle amministrazioni, data dall'assenza o dalla insufficienza delle categorie professionali.

Affermava quel rapporto, integralmente valido tuttora:

"Essa costringe le amministrazioni ad affidarsi a soggetti esterni per tutte le attività che richiedano l'opera di specialisti", per cui veniva ritenuto necessario che il Parlamento potesse rimedio a questo stato di degrado, organizzando il personale in questione "in corpi separati, con uno stato giuridico ed un trattamento economico che consentano di attrarre personale di preparazione adeguata".

Concludeva il rapporto "Non ci si deve illudere di poter acquisire le professionalità necessarie, se non si è disposti a pagare il loro prezzo, né che la corruzione abbia termine, finché le amministrazioni non abbiano superato la loro debolezza".

I professionisti italiani possono e vogliono rilanciare, allora, i valori professionali di conoscenza, di competenza, di coscienza, di iniziativa e di responsabilità personale, morali, di etica e di deontologia, e quei valori umanistici e costituzionali, oggi più che mai concretamente realizzabili, grazie soprattutto alle grandi conquiste della scienza e della tecnologia: la solidarietà, il diritto al lavoro, alla salute, alla difesa, all'assistenza e previdenza sociale, e la tutela della sicurezza, del paesaggio, del patrimonio artistico, della libertà di stampa, del risparmio, della maternità, dell'infanzia, della gioventù, e così via, i valori della centralità dell'uomo nella società, l'impresa al servizio dell'uomo, del mercato a servizio della società.

Ma, per altro verso, non sono ancora caduti i pregiudizi interessati, che hanno informato negli anni il dibattito sulle professioni e sulla riforma degli ordinamenti professionali, ed oggi soffia ancora il vento ideologico radical-liberista, che ha indotto ad inserire l'esercizio delle professioni - che consistono in attività sostitutive - nella direttiva servizi - che invece consistono in attività sussidiarie - la cosiddetta direttiva Bolkenstein, dal nome dell'estensore, con la conseguenza che la professione viene degradata ad una tipologia subimprenditoriale, assimilata ad attività sussidiaria, è regolata dalle leggi del mercato, è essenzialmente strumentale e subalterna ai meri interessi dell'impresa o dell'ente, è dequalificata a livello di merce.

In questo contesto, dunque, si verifica la progressiva svalutazione delle professioni, il cui esercizio viene assimilato ad attività di impresa, con la delegittimazione del sistema ordinistico, artatamente malinteso come sistema corporativo di tutela dei professionisti, laddove le professioni vengono contestate come "protette", mentre dalla normativa attuale sono configurate come professioni "riservate" a soggetti abilitati al loro esercizio dallo Stato, a garanzia dei superiori interessi della collettività nazionale.

Le differenziate ed articolate esigenze emerse nei rapporti socio-economici, poi, non sopportano più l'omologazione di massa, con la conseguenza della crescente crisi di rappresentanza e dell'anacronismo della tradizionale architettura contrattuale d'impronta fordista, tutelata e dalle organizzazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali tradizionali, attestate sulla mera difesa dell'esistente, in una logica conservativa incoerente con l'evoluzione della società e dell'economia.

A carico dei professionisti è stato posto un vero e proprio "deficit" di equità, che è conseguenza delle modalità con cui è organizzata in Italia la rappresentanza degli interessi delle forze sociali: le entità associative consultate dal Governo, ai fini delle decisioni in materia di economia, sono tradizionalmente solo e sempre due: la Confindustria in rappresentanza dei ceti imprenditoriali, e i grandi sindacati generalisti, generati dal sistema economico fordista, in rappresentanza dei ceti del lavoro non qualificato, secondo un criterio che è stato autorevolmente definito "corporativismo duale".

Da questo sono esclusi i professionisti, sebbene essi siano considerati corporativi, ed escluse le professioni intellettuali, le pretese corporazioni.

Spazi contrattuali settoriali sono conquistati soltanto da quei microgruppi di lavoratori autonomi e dipendenti che detengono ed utilizzano un potere di estorsione sociale.

La gestione dell'economia nazionale è dunque legata alla trama degli interessi e controinteressi del "corporativismo duale", della coppia dominante - che determina la natura egemonica ed esclusiva del sistema nel contesto economico del nostro Paese - ancorata tuttora alla ormai anacronistica cultura, alle modalità, ai parametri definiti ed organizzati intorno alla centralità della produzione industriale, dell'economia fordista.

La Corte di Giustizia europea per le professioni ha riconosciuto "la necessità di concepire norme in tema di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità che forniscano la necessaria garanzia di integrità e di esperienza ai consumatori finali".

Una relazione recente del garante Antitrust italiano afferma: "i principi della concorrenza non contraddicono i principi base su cui le professioni si fondano e, in particolare, la funzione di garanzia sociale e di tutela degli interessi pubblici cui esse assolvono".

Inoltre, l'U.E. ha emanato due direttive, vigenti quindi anche in Italia, che affermano regole caratterizzanti la specificità delle professioni intellettuali e delle loro organizzazioni, nel nuovo tempo dell'economia della conoscenza.

Il potere politico, invece, laddove non corrivo, tollerante comunque del sistema speculativo - localistico - individualistico, ha svalutato ed emarginato dal processo decisionale

funzioni professionali.

L'immobilismo politico, e la rinuncia a positivi interventi strutturali di risanamento ed efficientamento dell'apparato pubblico, hanno attivato gli appetiti di una vasta pluralità di soggetti lobbistici privati e imprenditoriali che, avendo individuato nella posizione di rendita attiva delle attività professionali dipendenti un consistente margine di profitto, stanno inducendo il sistema politico-amministrativo verso una situazione, che recenti ricerche condotte in Italia sul fenomeno hanno messo in evidenza e che potrebbe chiamarsi della "corruzione della politica non corrotta" (Atti Camera, doc. CXI del 23.10.1996)

Al largo margine di discrezionalità, tradotto nella scelta arbitraria delle norme da applicare, ricorrono spesso non solo gli Enti pubblici, ma anche le istituzioni governative, aggirando i vincoli imposti dalle leggi, anche se il legislatore ha imposto al potere discrezionale di emanare provvedimenti non difformi dalle norme e dai disposti di legge. Così, ad esempio, l'ARAN ha disapplicato, nella gran parte dei comparti, l'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 59/97, che prevede in ciascun comparto, un'area contrattuale per gli iscritti agli albi distinta da quella di contrattazione degli altri lavoratori di comparto.

Altrettanto inapplicati sono tuttora l'articolo 11 comma 4 lettera d) della Legge n. 59/1997 e l'articolo 40 ultimo periodo del Decreto Legislativo n. 165/2001.

E' opportuno, a tal proposito, ricordare che, per evitare sorprese in sede di decreti attuativi e di stesura dei contratti collettivi di comparto, il Parlamento, in sede di discussione della Legge 59/1997, approvò uno specifico ordine del giorno (A.C. 2699), con il quale impegnava il Governo "ad adottare, nell'ambito delle direttive all'ARAN per i rinnovi contrattuali, disposizioni volte alla istituzione:

- 1) di un autonomo comparto di contrattazione per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 2) di comparti autonomi di contrattazione, preordinati alla costituzione dei ruoli unici professionali per le categorie dei dirigenti e dei dipendenti, laureati e diplomati, iscritti in albi professionali, o che comunque svolgono attività tecnico-scientifiche e di ricerca; prevedere altresì autonome aree di contrattazione volte alla istituzione di un comparto quadri;
- 3) di un autonomo comparto di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria del SSN.

I Decreti Legislativi di attuazione e la successiva nuova legislazione, in particolare il D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 e la Legge 19.06.2002 n° 145, mentre hanno dato piena attuazione ai punti 1 e 3 nonché alla prima parte del punto 2 del suddetto ordine del giorno, per i soli enti pubblici, non hanno dato quella ulteriore chiarezza che forse sarebbe stata necessaria per superare le ultime resistenze per l'estensione della prima parte del punto 2 in tutta la P.A. e per l'attuazione della seconda parte di questo punto 2 che interessa le categorie dei professionisti diplomati.

3. La professione intellettuale; i professionisti

Nel contesto, sommariamente delineato, le categorie professionali, vale a dire i soggetti cui, lo Stato ha conferito, con l'abilitazione all'esercizio della professione, la capacità giuridica ad operare con la garanzia del buon fine dell'obbligazione di risultato contratta con il committente, ma nella contemporanea tutela degli interessi della società, operano nel rispetto del sistema di regole e di leggi, sotto la propria personale responsabilità civile e penale, portatori di valori etici e della deontologia professionale.

Queste categorie, questi soggetti costituiscono i nuclei fondali, sui quali si può ricostruire una società ispirata ai valori etici ed ai principi morali di una civiltà evoluta.

Il potere politico, tuttavia, laddove non corrivo, tollerante comunque del sistema speculativo - localistico - individualistico, ha svalutato ed emarginato dal processo decisionale le funzioni professionali.

Il corpo legislativo assegna e la giurisprudenza riconosce all'esercizio dell'attività professionale le funzioni di pubblico interesse; perciò, sotto il profilo negoziale, l'obbligo dell'iscrizione all'albo professionale costituisce un requisito soggettivo dal contratto d'opera professionale e, per conseguenza, la sua carenza produce l'invalidità del medesimo.

A chiarimento dei termini di rapporto negoziale, sembra opportuno specificare la differenza sostanziale tra "mandato d'opera con rappresentanza" e "locatio operis": nel primo è compreso, nella seconda è escluso l'istituto di rappresentanza del committente.

Nel mandato, difatti, il professionista tratta nel nome e nell'interesse dell'azienda o dell'ente rappresentato, e non in proprio, non potendo la persona giuridica che rappresenta l'azienda o l'ente agire altrimenti che a mezzo di propri rappresentanti: i professionisti dipendenti, i quali, nell'esercizio dei singoli mandati professionali, ad essa direttamente rispondono.

Il mandato ha per oggetto un'attività negoziale e non assimilabile al contratto d'impiego, caratterizzato dai vincoli di subordinamento e disciplinare che lega il prestatore d'opera all'imprenditore.

Così, mentre il lavoro subordinato si esplica alle dipendenze o sotto la direzione di un imprenditore, ed il lavoratore presta un'attività d'indole tecnica, nel mandato l'incaricato deve prestare un'attività negoziale.

In definitiva il mandato caratterizzato dal potere, attribuito al mandatario, di sostituire la propria alla determinazione di volontà del mandante, rispondendone penalmente; al mandatario, inoltre, è riservata la sola facoltà di dare istruzioni, mentre all'impiegato, anche quadro o dirigente, il datore di lavoro può impartire ordini circa la conclusione dell'affare.

Non è sufficiente, infatti, al quadro e al dirigente quel margine di discrezionalità e d'autonomia, inseparabili dalla natura intellettuale della cooperazione, per qualificare la prestazione obiettivamente compresa nelle normali sue mansioni impiegate.

Nel rapporto di pubblico impiego, la figura e la posizione del professionista dipendente sono sempre distinte rispetto a quelle d'altre categorie tecniche ed amministrative, perché autonomo resterà sempre l'esercizio della professione, pur se esplicita per conto e nell'interesse dell'ente pubblico.

Ciò in quanto, tra l'altro, sussistono tuttavia specifici obblighi del professionista, che prescindono dal rapporto d'impiego - iscrizione all'albo professionale, deontologia e responsabilità professionale, civile, penale, etc. - mentre il rapporto di lavoro disciplinerà le sole mansioni di carattere strettamente burocratico, non potendo interferire negli atti giuridici compiuti e sulla disciplina delle leggi e ordinamenti professionali estranei alla regolamentazione di quel rapporto.

4. La professione: pilastro portante dell'economia della conoscenza

La rilevanza delle attività professionali all'interno di tutti i settori economici è oggi un fatto quantitativo evidente. 4 - 5 milioni di *knowledge workers* danno un contributo del 20% al Prodotto Interno Lordo in Italia

E' altrettanto rilevante l'aspetto qualitativo, che porta alla trasformazione della stessa concezione del lavoro. Il nostro attuale sistema economico appare caratterizzato da reti di scambio di lavoro intellettuale. La nostra è sempre più un'economia fondata sulle professioni che creano, trasformano e scambiano il valore "conoscenza".

Possiamo condividere le seguenti affermazioni:

L'impresa diventa il luogo di combinazione di contributi professionali. Il vantaggio competitivo nasce dalla capacità di gestire in modo ottimale l'intreccio di conoscenze portate da professionisti. La capacità di vivere e gestire il network professionale costituirà il fattore di successo per l'impresa.

La Professione costituisce il nuovo paradigma dell'economia d'impresa

La professione intellettuale è il lavoro che trasforma le conoscenze in valore.

La conoscenza è in permanente sviluppo ed evoluzione.

L'offerta professionale si adegua per mantenere competitività di prestazione.

Il mondo delle professioni è un universo in continua espansione e trasformazione.

Nascono sempre nuove professioni e quelle esistenti si trasformano.

Conoscere è la premessa per capire e poi per saper utilizzare al meglio il network professionale.

5. Identità e valori

I professionisti, vale a dire i soggetti cui lo Stato ha conferito, con l'abilitazione all'esercizio della professione, la capacità giuridica e negoziale ad operare con la garanzia del buon fine dell'obbligazione di risultato contratta con il committente, ma nella contemporanea tutela degli interessi della Società, di diritti e di valori garantiti dalla Costituzione, operano nel rispetto del sistema di regole e di leggi statuali, sotto la propria personale responsabilità civile e penale, portatori di valori etici e della deontologia professionale.

Tra le categorie dei "knowledge workers", rileva l'essenziale diversità ontologica, giuridica, culturale e "politica" tra professionista, quadro e dirigente.

Per il profilo ontologico e giuridico, mentre il "professionista" ha capacità giuridica e negoziale, attribuita per legge, in tutto l'ambito sociale ed il suo rapporto negoziale con il committente è configurato come "mandato d'opera professionale", il "quadro professionale" e il "dirigente" non hanno capacità né giuridica né negoziale, la loro attività è per così dire "legittimata" all'interno dell'ambito aziendale, ed il loro rapporto con il "datore di lavoro" è configurato come "locatio operarum".

Sotto l'aspetto culturale, il professionista acquisisce il suo bagaglio di "conoscenza" nei corsi di studi superiori ed universitari.

Per l'aspetto della competenza, questa è riconosciuta con l'abilitazione ad operare nello specifico campo professionale, al professionista rilasciata dallo Stato, secondo una prassi regolata da apposite leggi, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti, richiesti per legge, di scienza e di esperienza specialistiche e della verifica delle capacità ed attitudini specifiche individuali necessari sia all'espletamento dei compiti connessi con l'attività professionale stessa, sia al perseguimento delle finalità esistenziali dello Stato.

È lo Stato che attribuisce al singolo professionista la capacità giuridica e negoziale nell'ambito specialistico di attività, che comprende, tra l'altro, la "delega" dello Stato ad operare per il bene comune. Abilitazione all'esercizio della professione è quindi un complesso di peculiari caratteristiche personali, riconosciute per legge, al di fuori ed a priori di qualsiasi rapporto negoziale e di lavoro.

Professionalità è invece, nell'accezione sindacale, quella capacità di operare secondo le particolari finalità aziendali, acquisita dal singolo lavoratore a seguito della sua esperienza in corso di rapporto di lavoro nell'azienda, nell'impresa o nell'ente.

Sotto il profilo "politico", poi, il quadro o il dirigente dell'azienda, dell'impresa (o dell'ente) è vincolato ad un complesso di relazioni, norme e regole interne, finalizzato esclusivamente agli interessi di questa, e quindi legato, anche nei riflessi esterni del suo operare, ad una visione aziendalistica dei rapporti dell'impresa (o dell'ente) con il sistema sociale.

Il professionista, nell'espletamento della sua attività, è invece avulso da vincoli gerarchici interni, inserito nel sistema sociale ed a quello legato in un quadro organico di parametri esterni, di coerenze giuridiche e di compatibilità socio-economiche globali; la sua opera non è meramente finalizzata quindi, al perseguimento degli obiettivi aziendali, bensì subordinata alle finalità esistenziali dello Stato, al superiore e generale interesse della collettività.

È perciò necessaria una specifica disciplina quadro, normativa ed economica, dell'esercizio della professione nell'azienda, amministrazione, ente, impresa, che, partendo dalla normativa del C. C., degli articoli 1703 e 1708 e del capo II del titolo III del libro V, specifichi ed applichi il disposto dell'art. 2238.

Libro V - Titolo III - Capo II - Delle professioni intellettuali.

Art. 2229 - Esercizio delle professioni intellettuali:

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi.
(omissis)

Art. 2230 - Prestazione d'opera intellettuale:

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. (Capo I, "del lavoro autonomo" - n.d.r.)
(omissis)

Art. 2233 - Compenso:

Il compenso, se non è convenuto dalle parti o non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione
(omissis)

Art. 2238 - Rinvio:

Se l'esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del Titolo II " (Del lavoro nell'impresa" - n.d.r.)

Capo I - Disposizioni generali.

Art. 2222 - Contratto d'opera:

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV°. (Delle obbligazioni - n.d.r.)

Art. 2225 - Corrispettivo:

Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

Titolo II: Del lavoro nell'impresa - Capo I: Dell'impresa in generale

Sezione II - Dei collaboratori dell'imprenditore:

Art. 2094 - Prestatore di lavoro subordinato:

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Art. 2095 - Categorie dei prestatori di lavoro:

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti amministrativi o tecnici, quadri, impiegati e operai. (omissis)

In ordine all'unicità del fatto professionale, il rapporto di lavoro del professionista "dipendente" ed il rapporto con il cliente del professionista "libero" sono entrambi configurati

giuridicamente come "mandato d'opera" professionale. È chiaro trattarsi dello stesso negozio giuridico e che non vi può essere diversità né ontologica né sostanziale tra il "mandato d'opera professionale a tempo indeterminato o a carattere continuativo" ed "il mandato d'opera professionale a carattere saltuario o discontinuo o a tempo determinato": sono forme di dimensioni temporali diverse di uno stesso istituto giuridico: il "mandato d'opera" professionale. In breve, il "libero" professionista ed il professionista dipendente "part time" operano in regime plurimandatario; il professionista dipendente, nel regime di "tempo pieno" delle oggì variegate forme contrattuali, opera in regime monomandatario.

La nozione e il contenuto del "mandato" sono definiti dagli articoli 1703 e 1708 del Codice Civile:

Art. 1703 - Nozione:

Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.

Art. 1708 - Contenuto del mandato:

Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento. (omissis)

La coesistenza tra attività professionale intellettuale e attività di lavoro subordinato risulta poi chiarita dall'art. 2238 del C.C., il quale precisa appunto che "se l'esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II inerente al lavoro d'impresa".

Le varie iniziative legislative di "riforma del diritto delle professioni intellettuali" definiscono:

- "professione" la "professione intellettuale";

- "professione intellettuale" la "attività, anche organizzata, diretta al compimento di atti ovvero la prestazione di servizi e opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e in via prevalente con lavoro intellettuale, per la quale è richiesto un titolo di studi universitari o equipollente avente valore legale";

- "professionista" il "libero professionista e il professionista dipendente";

- "libero professionista" come "colui che esercita la professione ai sensi dei capi I ("del lavoro autonomo") e II ("delle professioni intellettuali") del titolo III del libro V del Codice Civile anche in regime convenzionato ove previsto da legge speciale";

- "professionista dipendente" "il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato";

- "esercizio professionale l'esercizio della professione";

- "prestazione professionale la prestazione del professionista in qualsiasi forma resa".

La riforma delle professioni intellettuali dovrà dunque prevedere l'appropriata ed organica disciplina dell'esercizio della professione nei vari regimi rapportuali; ciò nel precipuo interesse dello Stato e della collettività, tanto più nella sfida competitiva globale dell'economia della conoscenza.

Le categorie dei professionisti, ricercatori, alte professionalità e quadri hanno maturato la consapevolezza del fondamentale ruolo che compete alle professioni intellettuali nella società moderna, per cui hanno diritto ad una partecipazione più diretta e incisiva nella formulazione e gestione dei programmi di sviluppo economico e sociale del Paese.

I rappresentanti dei professionisti italiani vogliono rilanciare, allora, quei valori costituzionali, oggi più che mai concretamente realizzabili, grazie soprattutto alle grandi conquiste della scienza e della tecnologia: il diritto al lavoro, alla salute, alla difesa, all'assistenza e previdenza sociale, e la tutela della sicurezza, del paesaggio, del patrimonio artistico, della libertà di stampa, del risparmio, della maternità, dell'infanzia, della gioventù, e così via.

6. Obiettivi sindacali

I diritti che assicurano il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; il diritto al lavoro, la tutela del paesaggio, dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico, la libertà di stampa, il diritto alla difesa, la protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, il diritto alla incolumità e alla salute, il diritto all'assistenza e previdenza sociale, la tutela del risparmio, il rispetto della sicurezza, libertà e dignità umana, riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, costituiscono i valori irrinunciabili la cui tutela è tra i doveri dei professionisti, per effetto dell'abilitazione e della delega ad essi dallo Stato conferita.

La Carta Costituzionale all'art. 4 stabilisce che: "la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto", e precisa che: "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società".

Questi principi devono oggi tornare ad ispirare quella politica che sembra nutrire una fede cieca nella capacità del mercato di orientare lo sviluppo della collettività. Ma il mercato deve essere lo strumento e non il fine principale dell'azione politica perché la competitività tanto può potenziare sul piano economico, quanto dividere e destabilizzare sul piano sociale.

Nel conflitto tra la competizione e i diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale prescritti dalla Costituzione, l'utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana espressamente salvaguardate dalla Costituzione, la sfida è quella di far prevalere quei diritti e doveri che in definitiva assicurano la libertà e la dignità dell'uomo.

Le categorie dei professionisti, ricercatori, alte professionalità hanno maturato la consapevolezza del fondamentale ruolo che compete alle professioni intellettuali nella società moderna, per cui hanno diritto ad una partecipazione più diretta e incisiva nella formulazione e gestione dei programmi di sviluppo economico e sociale del Paese.

L'USPPI, ai fini della tutela dei diritti dei professionisti, esercenti cioè professioni regolamentate, ricercatori, esercenti professioni non regolamentate, alte professionalità, nella loro attività e nelle diverse tipologie di rapporto di lavoro: dipendente, atipico e autonomo, si batte per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- rivalutazione della professione, della ricerca, dell'alta professionalità e della loro valenza sociale;

- stato giuridico basato sullo "status" professionale come esclusivo contenuto del rapporto di lavoro del professionista nei vari regimi di lavoro dipendente e paradiendente, da conseguire tramite una legge quadro che disciplini l'esercizio dell'attività professionale quale elemento di un'attività organizzata in forma di impresa e il corrispondente trattamento normativo ed economico;

- istituzione in tutti i settori di lavoro del ruolo professionale dipendente, in modo da garantire a parità di funzione parità di trattamento economico indipendentemente dall'amministrazione, ente, università o azienda di appartenenza, e l'obbligo dell'iscrizione all'Albo professionale di categoria;

- in alternativa a quanto al punto precedente, per la P. A., istituzione del Corpo dei professionisti dello Stato, a servizio flessibile delle varie amministrazioni;

- gestione democratica e autonoma delle attività professionali attraverso Organi rappresentativi dei professionisti, nel rispetto delle leggi professionali e dei principi deontologici,

da istituire presso le amministrazioni, enti, università o aziende di appartenenza, a garanzia della indipendenza delle attività professionali, nella formazione della volontà dei soggetti giuridici medesimi, e delle quali si risponde direttamente al legale rappresentante del soggetto datoriale tramite il mandato professionale, anche allo scopo di sottrarre i professionisti alle interferenze ed a condizionamenti politico-burocratici o clientelari;

- riaffermazione della soggettività della attività e degli atti professionali;
- istituzione delle società professionali ed interprofessionali;
- riforma delle società professionali di capitale per la prevalenza decisionale e gestionale dei soci professionisti, con divieto di costituzione di società di mero capitale per le attività professionali;
- ammodernamento e riforma del sistema ordinistico, per la gestione democratica degli ordini, a servizio efficace dei professionisti e a tutela dei superiori interessi della Società;
- riforma del sistema retributivo delle attività professionali, per la definizione dei requisiti e dei contenuti prestazionali e dei parametri qualitativi e quantitativi di valutazione di essi a base contrattuale, in qualsiasi regime rapportuale sia esercitata la professione.

Infine, l'USPPI ritiene un disvalore, nocivo per lo stesso sviluppo, il pensiero unico del fondamentalismo monetarista, l'ideologia radical-liberista della centralità dell'impresa nella società, della società di mercato, oggi imperanti, e invece indispensabile, per il progresso economico, civile e sociale del consorzio umano, promuovere un nuovo rinascimento, recuperare i valori della centralità dell'uomo nella società, costruire e governare un mercato per la società.

7. I criteri strategici

Le peculiarità e le articolate esigenze emergenti dalla rivalutazione del ruolo e delle funzioni della professione nei rapporti socio-economici non sopportano l'omologazione di massa, e non possono trovare rappresentanza nell'anacronistica architettura contrattuale tradizionale, tutelata e dalle organizzazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali, attestate sulla mera difesa dell'obsoleto corporativismo duale d'impronta fordista, in una logica conservativa incoerente con l'evoluzione della società e dell'economia.

Né la rappresentanza di queste esigenze può essere attribuita in capo al sistema ordinistico (ordini e collegi professionali), cui compete la tutela del titolo e dell'oggetto della professione, ed ancor meno alle libere associazioni cosiddette professionali, non riconosciute e non regolamentate, ma è compito di una organizzazione di tutela della generalità degli interessi soggettivi, cioè di una organizzazione sindacale (art. 39 della Costituzione della Repubblica).

L'USPPI, peculiare confederazione sindacale nata con lo scopo della rappresentanza degli interessi dei professionisti, esercenti cioè professioni regolamentate, ricercatori, e poi esercenti professioni non regolamentate, alte professionalità, nella loro attività e nelle diverse tipologie di rapporto di lavoro dipendente, atipico e autonomo, è ora di fronte alla sfida di un "new deal", di questa nuova frontiera: ricalibrare la propria missione alla rappresentanza degli interessi delle varie categorie degli "operatori della conoscenza" nella ricerca dell'occupazione e nel lavoro, in qualsiasi forma o regime rapportuale, e nella società, durante l'attività lavorativa e nella pensione, e dare loro il supporto, anche culturale e formativo, ed i servizi necessari.

Si tratta, quindi, di mantenere, riaffermare, difendere, valorizzare la specificità dell'USPPI, di definire indirizzi, linee e strumenti atti a individuare la risposta innovativa, a determinare cioè innovative linee e strategie di politica sindacale, ed una architettura organizzativa, coerente con l'essenza ontologica della nozione di professione e con l'ideologia, i valori e la deontologia professionale, ma articolata e flessibile per poter corrispondere alle regole e procedure tuttora tradizionali dell'attuale modello contrattualistico da un lato, e al tempo stesso alle esigenze e agli interessi delle varie categorie professionali per l'altro verso, sia nella rappresentanza a livello nazionale, sia in quella a livello territoriale, nei comparti del pubblico e in quelli del privato, nei diversi regimi di esercizio della professione: salariato, societario, di ditta individuale; con una specializzazione tra: organi politico-sindacali, con funzioni di indirizzo, di coordinamento, di promozione e di controllo; organi gestionali, con funzioni organizzative ed operative; e organismi di assistenza e di servizio ad ampio spettro.

SERVIZI AGLI ISCRITTI

L'USPPI, nel programma di sviluppo delle prestazioni dei servizi di assistenza e convenzione con esercizi, assicurazioni etc., è lieta di informare gli iscritti di aver stipulato con la Compagnia Europea Servizi s.r.l. - Via Appia Nuova 666, 00181 Roma - tel. 06.7856730 fax 06.78359197 - una convenzione a costi contenuti, per le prestazioni di servizi sottoindicati:

- convenzioni con banche e istituti di credito per prestiti e mutui;
- assistenza, consulenza e tenuta contabile, partita IVA e contabilità generale

USPPI SU INTERNET

Pagina WEB SERVICE di informazioni e comunicati USPPI.

La pagina di informazioni pubblicate su INTERNET dall'USPPI in materia sindacale è contenuta nel dominio "www.usppi.info", ove, oltre all'attività ed alle eventuali iniziative, è possibile consultare le **news** ed inviare posta elettronica (la quale può essere anche separatamente inviata agli indirizzi: e-mail: usppi@usppi.info, posta@usppi.org; inoltre, altri siti *alias* raggiungibili sono "www.usppi.org" e "www.usppi.it". **Ai navigatori del sito si raccomanda di registrarsi e di rilasciare il proprio indirizzo e-mail, al fine di poter ricevere le eventuali comunicazioni urgenti agli iscritti; è evidente che il sistema di posta elettronica è, oggi, il più rapido ed efficiente modo di comunicazione collettiva.**

COLLEGA, ADERISCI ALL'USPPI - COLLABORA PER

MIGLIORARE IL PRESTIGIO DELLA CATEGORIA

La corrispondenza dovrà essere inviata alla segreteria nazionale

U.S.P.P.I. - Via C. Baronio, 187 - 00179 Roma.

Tel. 06/7804909 - Fax 06/7806288.

8. Le linee strategiche; il momento tattico

Per conseguire gli obiettivi elencati nella tesi 1, è preliminarmente necessario operare per il superamento del corporativismo duale, per l'ottenimento della "distinta rappresentatività", della partecipazione, effettiva e non solo formale, al "tavolo della concertazione" con il governo e del "tavolo di negoziazione specifico e separato".

Occorre, a tal fine, agire per l'attuazione delle norme di legge tuttora vigenti e mai applicate (D. Lgs. 3/2/1993 n. 29, artt. 45 e 73; Legge 15/3/1997 n. 59, art. 11; D. Lgs. 30/3/2001 n. 165; Legge 15/7/2002 n. 145 art. 7 c. 4 per gli EPNE, che tuttavia non risolve il problema della distinta rappresentatività), di ordini del giorno di Camera e Senato nelle varie legislature, in cui sono stati presentati e reiterati numerose proposte e disegni di legge sempre decaduti con le legislature stesse, il documentato parere del novembre 2004 della Commissione paritetica per il Sistema Classificatorio (istituita ai sensi dell'art. 9 del CCNL del comparto Ministeri stipulato il 12/6/2003) ed infine direttive di Ministri della Funzione Pubblica e numerose sentenze del Consiglio di Stato.

L'azione si deve svolgere in maniera coordinata e flessibile su due livelli distinti:

- a livello politico, con una più estesa ed efficace attività di lobbying e di ulteriore sensibilizzazione delle istituzioni e dei rappresentanti politici, parlamentari e governativi, mantenendo comunque la rigida indipendenza della Confederazione, per ottenere una disciplina specifica per l'esercizio della professione nell'ambito del regime rapportuale di impiego pubblico e privato;

- a livello giudiziario, per superare la sordità dell'ARAN, che invece dovrebbe dare specifico spazio al tema delle professioni in tutti i settori della P.A. allargata, anche prendendo a base di discussione il parere della Commissione paritetica, pur se carente nei contenuti, come la stessa dottrina ha rilevato.

Tenendo ben chiaro e presente che il ruolo dei professionisti, sia nella PA che nel settore privato, passa per una via che non è meramente quella della contrattazione collettiva, non potendo questa peraltro invadere un campo che l'attuale orientamento della giurisprudenza, e in definitiva la Costituzione, anzi la corrente interpretazione monodirezionale di essa, riserva al datore di lavoro, è necessario incidere anche, se non prioritariamente, sulla regolazione del sistema ordinistico e procedere alla elaborazione di un codice di comportamento specifico.

La tutela degli interessi e dei diritti dei professionisti (interessi e diritti soggettivi della generalità di essi), di competenza del sindacato professionale, è reciprocamente complementare con la tutela del titolo, dell'oggetto e dell'esercizio della professione (diritti oggettivi), di competenza del sistema ordinistico, essendo soggetto ed oggetto biunivocamente legati ed in quanto la delegittimazione o il vulnus alla professione, in qualsiasi forma si svolga il suo esercizio, sono delegittimazione e vulnus al professionista, e viceversa la dequalificazione e lo svilimento del professionista sono dequalificazione e svilimento della professione.

E' perciò necessario, oltre che coerente con l'attività dei soggetti tutelandi, un collegamento permanente, uno stretto coordinamento sinergico del sindacato con gli ordini e collegi professionali, dacché il sistema ordinistico, istituzione dello Stato, detiene l'autorevolezza "politica" e la legittimazione di ente pubblico, come magistratura di primo grado nell'ambito della professione, ma non ha capacità giuridica in materia contrattuale di lavoro, mentre l'organizzazione sindacale ha capacità giuridica in materia contrattuale di lavoro (art. 39 della Costituzione) ed autorevolezza sociale, ma non autorevolezza "politica".

Tutte le azioni debbono essere comunque coerenti e convergenti verso il conseguimento dell'obiettivo strategico del ruolo unico professionale ed ancora, nel settore pubblico allargato, verso il traguardo del "corpo dei professionisti della P.A.", coniugandone valenza, pari dignità, integrazione e flessibilità d'impiego, con maggiore efficienza, migliore efficacia e conseguente vantaggio e risparmio di risorse per la collettività.

Nel breve termine, nel momento tattico, con senso di pragmatismo, occorre verificare, rivedere, e rafforzare il quadro degli accordi e delle alleanze con altre organizzazioni sindacali, ai soli fini di pervenire ai vari tavoli delle trattative, quando sono in discussione temi o problemi che riguardano direttamente o indirettamente i professionisti.

Il Segretario Generale USPPI
Dr. Ing. Ottavio Mirabelli

relativa all'attività professionale extra ufficio;

- convenzioni con società di assicurazione primarie per stipula polizze assicurative diverse;
- assistenza alla compilazione dei modelli IRPEF 730 - 740 - 750 - 760, ICI, ICIAP, etc. e inoltre dei suddetti modelli tramite il servizio di CAF dell'USPPI; svolgimento pratiche presso gli uffici competenti per territorio.

ORGANO DELL'UNIONE SINDACATI PROFESSIONISTI

prospettive

PUBBLICO-PRIVATO IMPIEGO - U.S.P.P.I.

Direttore Responsabile: ANTONIO COLOTTA

della professione -

Direttore Editoriale: VINCENZO PINNA